



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale "G. A. BOSSI"
Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)
C.F. 81009590126
Tel. 0331/630301
Sito web: www.icbossibusto.edu.it
E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.edu.it
pec: VAIC856009@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

(Delibera del Consiglio d'Istituto n.29 dell'8 settembre 2020)

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto Comprensivo "G.A. Bossi" di Busto Arsizio, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le alunne, gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme anti Covid-19 ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico invia tramite registro elettronico a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento, rendendo obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) Effettuino la misurazione della temperatura corporea del personale e dell'utenza esterna ammessa all'interno dell'edificio previo appuntamento sia all'ingresso degli edifici scolastici che durante la loro permanenza all'interno degli stessi;
- b) Assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo le modalità previste dal Protocollo scolastico contenuto nel DVR aggiornamento Covid-19;
- c) Sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- d) Garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- e) Curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- f) Collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle allieve e degli allievi.

3. Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e a rispettare quanto contenuto nel rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, in particolare si impegnano a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei componenti della famiglia al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili casi di contagio e a contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
 - a) sono **attività di pulizia** (ed in maniera analoga di igienizzazione) quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti;
 - b) sono **attività di disinfezione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni mediante l'utilizzo di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina). Queste attività sono genericamente svolte a valle della pulizia ordinaria da parte del personale scolastico
 - c) sono **attività di sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e di disinfezione. La sanificazione avviene con cadenza periodica unicamente da parte di personale altamente specializzato che potrà anche essere personale interno (più frequentemente sarà personale afferente ditte specializzate), ma che abbia comprovate competenze specifiche sulle procedure di sanificazione
 - d) **Caso sospetto**: Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei sintomi come: febbre, tosse, dispnea) indipendentemente dal fatto che abbia richiesto o meno il ricovero in ospedale unitamente a pregressi contatti con casi conclamati (anche solo probabili)
 - e) **Caso conclamato**: Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

- f) **Caso probabile:** Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus
- g) **Contatto stretto:** Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
 - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
 - un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
 - una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il **collegamento epidemiologico** può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

- h) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite **droplet**, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- i) Sono **sintomi** riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- j) Per **“quarantena”** si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- k) Per **“isolamento fiduciario”** si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono

infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Disposizioni generali

1. Le precondizioni per la presenza a scuola delle alunne e degli alunni, di tutto il personale scolastico e di eventuali soggetti esterni sono:

- a) L'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- c) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

2. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- b) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati e comunque in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone per almeno 60 secondi, secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 10 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

4. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di Prevenzione della locale Azienda Sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

5. Sono sospesi fino a nuove disposizioni le visite didattiche e i viaggi di istruzione, fatta eccezione per le uscite sul territorio in luoghi raggiungibili a piedi.

6. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di alunne, alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (vaic856009@icbossibusto.edu.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. L'accesso alla scuola dell'infanzia di bambini assenti da 3 o più giorni dovrà avvenire previa presentazione di certificazione del pediatra.

5. È istituito e tenuto presso gli ingressi dei plessi un Registro degli accessi agli edifici scolastici con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, recapito telefonico, nonché della data e ora di accesso e di uscita).

6. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (**All.1**),

- a) di essere stato informato/a e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19;
- b) di essere a conoscenza dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria competente;
- c) di non avere, in data odierna, sintomi compatibili con COVID-19 e di aver provveduto a rilevare autonomamente la propria temperatura corporea, previo accesso alla sede scolastica, con esito inferiore a 37,5°C;
- d) di essere consapevole che all'interno della sede scolastica e delle aree di pertinenza, per la prevenzione del contagio da COVID-19, è **obbligatorio** mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt, indossare DPI previsti, osservare le regole di igiene delle mani, previo seguendo le misure pubblicate sul sito della scuola mirate a prevenire le comuni infezioni vie respiratorie secondo le precauzioni previste dall'OMS e dall'Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all'evoluzione del fenomeno;
- e) di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio o di essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio, ma di essere risultato negativo ai controlli previsti o di aver già terminato la quarantena;
- f) per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni né di essere stato sottoposto a quarantena o di essere stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni, ma di essere risultato negativo ai controlli previsti o di aver già terminato la quarantena;

di impegnarsi

- a) a rilevare autonomamente per tutto il periodo di servizio nell'Istituzione Scolastica la propria temperatura corporea, prima dell'accesso alla sede scolastica;
- b) a non accedere alle sedi scolastiche qualora, in futuro, le condizioni dichiarate mutino e il soggetto dovesse trovarsi in una delle condizioni di cui sopra;
- c) a seguire in quel caso le indicazioni dell'autorità sanitaria;
- d) comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti al Dirigente Scolastico e/o al DSGA per tutto il periodo di servizio nell'Istituzione Scolastica.

7. Per ridurre le occasioni di contatto, l'accesso di terzi (es: fornitori esterni, genitori), avverrà secondo le procedure di seguito indicate:

- a) Viene individuato un ingresso/uscita specifico, unicamente dedicato a tali soggetti;
- b) Se possibile il personale si fermerà all'esterno dell'edificio;
- c) Il personale che invece è costretto ad accedere dovrà essere dotato di mascherina, eventualmente resa disponibile e consegnata al momento dell'accesso all'edificio unitamente ad un paio di guanti monouso; è richiesto l'uso del gel igienizzante in ogni caso;
- d) Prima del ritiro di eventuali merci/buste/documenti/eccetera, questi saranno disinfettati con un panno inumidito con apposito prodotto da parte di una persona opportunamente protetta (mascherina e guanti);
- e) Saranno disinfettate anche le superfici venute in contatto con tali materiali (comprese le penne eventualmente utilizzate durante la firma dei documenti);
- f) Se dovessero essere necessarie molteplici attività di ritiro/consegna materiali si ricorda di disinfettare le mani tra una attività e la successiva;
- g) Gli eventuali autisti dei mezzi di trasporto rimangono, se possibile, a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo; per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore si attiene alla rigorosa distanza di un metro;
- h) È posto il divieto di utilizzo dei servizi igienici dell'edificio da parte di esterni; sarà comunque individuato un servizio igienico dedicato per le sole urgenze che dovrà essere disinfettato immediatamente dopo ogni uso.

8. È comunque obbligatorio, anche per i familiari delle alunne e degli alunni,

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

9. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza.

2. Le alunne e gli alunni devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. In caso di insorgenza di sintomi compatibili con Covid-19, dovranno informarne tempestivamente il docente o il collaboratore scolastico in servizio perché attivino la procedura prevista. La Scuola dispone di termometri ad infrarossi e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per effettuare delle misurazioni della temperatura corporea .

3. Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato e previamente concordati. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi tramite il registro elettronico al docente, o su convocazione telematica da parte del docente, secondo il calendario previsto.

5. Non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o altro alle alunne e agli alunni impegnati nelle attività scolastiche. Qualsiasi accesso agli edifici scolastici deve essere richiesto o programmato contattando via mail o telefonicamente gli uffici di segreteria.

6. Nel caso in cui le alunne e gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede Centrale di Via Dante, 5, la sede di Piazza Manzoni,9 e la sede di Via Magenta, 2. A ciascuna classe/sezione/gruppo è assegnata un'aula didattica.

2. A ciascun edificio sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le alunne e gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. Per la scuola dell'infanzia è previsto un ingresso per ciascuna sezione/gruppo di bambini.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso dalla porta centrale del cortile interno e l'uscita dalle porte laterali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle alunne e agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossando la mascherina,

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe, solo se accompagnati dall'insegnante;

- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore, previa autorizzazione del docente presente e solo in caso di necessità.

5. Gli intervalli si svolgeranno all'interno dell'aula. Le alunne e gli alunni durante gli intervalli restano in aula al loro posto.

6. È consentito togliere la mascherina solo una volta raggiunto il posto assegnato, ma essa dovrà essere indossata ogni volta che l'alunno deve lasciare la propria postazione per qualsiasi motivo.

7. Non è consentito scambiarsi fogli, penne, matite o altri materiali fra compagni.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è consentito secondo il prospetto predisposto dalla scuola.

In caso di arrivo in anticipo, le alunne e gli alunni devono attendere fuori dagli edifici l'arrivo del docente che preleverà la classe/sezione/gruppo all'ingresso assegnato rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina fino all'arrivo alla propria postazione in classe e dopo essersi seduti.

2. Non è consentito alle alunne o agli alunni, né al genitore/tutore/delegato accompagnatore attendersi negli spazi esterni agli edifici. Si raccomanda il rispetto della puntualità in ingresso e in uscita.

3. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. Tutti i corridoi e le scale all'interno degli edifici saranno divisi in modo tale da creare dei percorsi a senso unico che dovranno essere seguiti rigorosamente da tutte le persone che vi transitano e saranno delimitati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

5. A partire dal primo orario di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza durante le operazioni di ingresso e uscita e per tutta la durata del servizio scolastico. I docenti in servizio alla prima ora di lezione, incaricati di accogliere gli allievi secondo gli orari scaglionati predisposti, dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle operazioni.

6. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale alunne ed alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono dirette dall'insegnante dell'ultima ora di lezione che, sulla base dell'orario scaglionato, accompagnerà la classe fino all'uscita assegnata. Per nessun motivo è consentito alle alunne e agli alunni di attendersi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici durante le operazioni di uscita.

7. Durante le fasce orarie di maggiore transito le porte degli edifici e dei vari ambienti dovranno essere mantenute sempre aperte se le condizioni meteorologiche lo consentono.

8. Gli ascensori sono da usarsi con una persona alla volta, salvo in caso di persone con disabilità che abbiano indifferibile esigenza di utilizzo dell'ascensore, dove sarà presente un solo accompagnatore dotato dei dispositivi di protezione.

9. In tutti i locali della Scuola e nelle pertinenze esterne vige l'assoluto divieto di fumo.

Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. L'accesso delle automobili nei parcheggi interni è consentito al solo personale scolastico in servizio, per la durata dello stesso e nei limiti dei posti disponibili. In assenza di posti disponibili, il personale è invitato ad utilizzare i parcheggi situati nelle aree esterne circostanti.
2. Il personale è tenuto ad esporre il cartellino identificativo fornito dall'Istituto in posizione facilmente visibile.
3. Non è consentito parcheggiare fuori dalle aree di parcheggio.
4. Non è consentito l'accesso di biciclette, auto o altri mezzi di trasporto non appartenenti al personale scolastico, né di alunne o alunni in bicicletta o a piedi.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola hanno una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne e gli alunni sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a fare regolarmente uso del cortile secondo turnazione.
3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitate da una distanza minima di 2 metri dai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica rispettando il distanziamento di 2 metri dai banchi in qualsiasi direzione. Non è consentito all'insegnante uscire fuori dall'area didattica, tranne per situazioni di estrema necessità per le quali sarà obbligatorio sia per il docente che per gli alunni indossare la mascherina. Le spiegazioni alla lavagna dovranno avvenire in modo che il docente alla lavagna sia sempre di spalle alla classe, oppure rispetti una distanza interpersonale non inferiore a 2 metri dagli altri presenti (ciò vale anche nello spazio di interazione alla lavagna)
5. Durante le attività in aula e in laboratorio le alunne e gli alunni possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto solo in presenza dell'insegnante e solo se possono mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro. Le alunne e gli alunni possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra, a condizione che mantengano una distanza interpersonale di almeno 2 metri; saranno privilegiate le attività sportive sul posto.
6. Nel caso in cui una sola allieva alla volta o un solo allievo alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, l'alunna o l'alunno può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

7. Si consiglia di dotare i propri figli di più di una mascherina, da tenere come riserva; le alunne e gli alunni dovranno portare sempre con sé un astuccio facilmente sanificabile per riporre le mascherine quando non sono indossate; l'astuccio dovrà essere igienizzato ogni giorno a cura della famiglia.

8. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle alunne e degli alunni, tutti coloro le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

9. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le alunne e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto; possono togliere la mascherina solo se è possibile mantenere il distanziamento fisico di 1 metro. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.

10. Ogni docente, entro il termine della propria lezione, procede alla sanificazione di tutte le superfici che ha toccato durante la lezione in maniera da prevenire contagi indiretti con il collega dell'ora successiva.

11. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 10 minuti e ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

12. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

13. E' consentito l'uso di telefoni, fotocopiatrici e stampanti ad una unità di personale per volta.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente se non si tratta di servizi "alla turca". Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle alunne e degli alunni ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 12 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte del personale è consentito rispettando le distanze minime interpersonali; il tempo di fruizione dovrà essere il minimo indispensabile.
2. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.
3. Prima dell'accesso al locale, tutti dovranno aver lavato/igienizzato le mani.
4. Le apparecchiature/arredi dovranno essere igienizzati con prodotti idonei (in particolare le superfici di contatto di ogni tipo di distributore: bevande, snack, acqua potabile,...) prima e dopo ogni uso dal fruitore.
5. Apposita segnaletica a pavimento indicherà le posizioni che consentono il distanziamento idoneo.
6. Compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) si dovrà provvedere alla ventilazione COSTANTE dell'ambiente durante l'uso.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. Le attività "aggregative", in particolare le riunioni previste dal piano annuale delle attività, i corsi di formazione/aggiornamento e gli organi collegiali, devono prioritariamente avvenire con modalità a distanza. Qualora tale opzione non sia praticabile, dovrà essere garantita una distanza minima di un metro tra le persone (due metri se in posizione frontale).
2. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
3. Per la durata del periodo di emergenza si privilegerà lo scambio di informazioni via telefono o mail anche all'interno del posto di lavoro.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e gel igienizzante, (questi ultimi presenti in tutte le aule e gli uffici, nonché agli ingressi degli edifici e all'ingresso della Segreteria) e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani;
3. Le alunne e gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine FFP2 senza valvola e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori con coperchio.

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o al Referente Covid di plesso; deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza denominato "Check Point" e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino un'alunna o un alunno, il personale incaricato deve alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso i sintomi riguardino un'alunna o un alunno, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione, da parte della Scuola, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle alunne e degli alunni fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

2. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal Medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria eccezionale di tali lavoratori ai sensi dell'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e della sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77.

3. In merito alla possibilità per i lavoratori fragili di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

4. Per alunne e alunni fragili si intendono quelli esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 18 – Visite mediche

1. Le visite mediche si svolgeranno nell'infermeria scolastica o altro spazio definito dal medico di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale (compatibilmente con le attività) e un'adeguata igiene delle mani.

2. La programmazione delle visite mediche sarà organizzata in modo tale da evitare l'aggregazione, ad esempio nell'attesa di accedere alla visita stessa; i lavoratori non possono accedere alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi. Compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) deve essere garantita la ventilazione COSTANTE dell'ambiente durante l'uso.

3. Per la durata dell'emergenza è sospesa l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

Allegati al presente Regolamento:

Allegato 1: Autodichiarazione misure anti-Covid

Allegato 2: Procedure specifiche

Allegato 3: Dispositivi di protezione individuale

Allegato 4: Gestione di casi sospetti o conclamati di Coronavirus

ALLEGATO 1 - AUTODICHIARAZIONE MISURE ANTICOVID

INFORMAZIONI IMPORTANTI CONTRO IL CORONAVIRUS

Tutti i dipendenti e chiunque entra nell'Istituto deve rispettare i seguenti obblighi:

1. obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria 2. obbligo di non fare ingresso e di non permanere in azienda in caso di condizioni di pericolo, tra cui sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc, e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
2. obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo, tra cui sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc. e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
3. obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (tra cui in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
4. obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
5. obbligo di comunicare la certificazione medica attestante la avvenuta negativizzazione (per i lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19)

AUTODICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO

La portata degli impegni indicati nel Protocollo condiviso meritano una documentazione dell'avvenuta assunzione di tali impegni. La rilevanza è, quindi, prettamente di natura probatoria. Per altro la gravità della situazione giustifica l'uso di formule che obbligano il dichiarante a una maggiore riflessione.

Il modello riprende, pressoché testualmente, gli obblighi indicati dal Protocollo e pretende di riunirli in un unico contesto. Per altro gli utilizzatori del modello potranno, ovviamente, stralciare le parti che non rilevano in relazione alle singole operazioni di volta in volta effettuate. Il modello comprende alcune dichiarazioni di scienza, che mirano a rendere prova del fatto che il dichiarante ha piena consapevolezza della portata delle sue azioni.

Proprio a tale scopo si è preferita una certa ridondanza, lasciando opzioni positive e negative. Il medesimo modello comprende anche la presa d'atto e accettazione di obblighi a carico del datore di lavoro che hanno, però, una diretta incidenza sulla persona del dichiarante.

Il modello si chiude, infine, con gli obblighi posti direttamente a carico del dichiarante e che sono precedute dalla formula "mi impegno", così da responsabilizzare il medesimo interessato.

AUTODICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO

Io sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____

DICHIARO

- di avere letto e compreso l'informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto del Covid-19";
- di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria competente;
- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dalla legge (art. 20 comma 2 lett.
- d.lgs. 81/2008) di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc. e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio, e pertanto

DICHIARO

- di provenire da zone a rischio epidemiologico
- di non provenire da zone a rischio epidemiologico
- di avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19
- di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19
- di avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali
- di non avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali

SONO CONSAPEVOLE E ACCETTO

- di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria competente e di rimanere al proprio domicilio;
- di essere sottoposto all'accesso ai locali dell'Istituto al controllo della temperatura corporea;
- che, nel caso di rilevazione all'ingresso della temperatura superiore a 37,5° la persona è momentaneamente isolata e fornita di mascherina e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante/autorità preposte e seguire le sue indicazioni;
- che, nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'Autorità Sanitaria competente e a quello degli altri presenti dai locali, e che, in tale caso, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- che, nel caso di persona rinvenuta sintomatica in azienda, quest'ultima deve collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19
- che nel caso di persona rinvenuta sintomatica in azienda, i possibili contatti stretti hanno l'obbligo di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- che nel caso di lavoratori già risultati positivi al tampone, vi è l'obbligo di comunicare la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone

- che, nel caso in cui l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro deve fornire la massima collaborazione

MI IMPEGNO

- a rispettare, nel caso di rilevazione della temperatura superiore a 37,5°, la misura dell'isolamento temporaneo e, in tale caso, a informare immediatamente il medico curante e a rispettare le prescrizioni impartite da quest'ultimo, dandone notizia al datore di lavoro;
- a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro relative all'accesso e alla permanenza in azienda, ed in particolare alle precauzioni igieniche e personali, ai dispositivi di protezione individuale, alla gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori bevande e snack, ecc), organizzazione aziendale, gestione entrate e uscite, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione);
- a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- a comunicare al medico competente la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone (per i lavoratori già risultati positivi al tampone)
- a collaborare con il datore di lavoro in relazione agli adempimenti a suo carico per riscontrare le richieste delle autorità e in particolare delle autorità sanitarie
- a tenere ogni altro comportamento necessario e utile alla salute degli individui e alla sicurezza aziendale

Data, _____

Firma _____

INFORMATIVA PRIVACY PER L'ACCESSO

L'atto di informazione qui commentato è ritenuto cruciale, ancorché palesemente svalutato dal Protocollo Condiviso, che lo ritiene fungibile rispetto a una comunicazione verbale. Potrebbe, quindi, affermarsi che si tratta di adempimento burocratico del tutto eccessivo e sproporzionato. Non si è di questa opinione, e ciò per la valenza di autolimitazione rispetto alla condotta del titolare del trattamento. Altrimenti detto l'informativa, soprattutto in questo caso, serve più a delimitare il trattamento astratto e a misurare se il titolare si discosti dallo standard. Si ritiene, dunque, che l'informativa deve essere necessariamente scritta e disponibile agli interessati, anche ai fini dell'esercizio dei loro diritti di accesso ai dati personali. Questo anche alla luce del fatto che il Gdpr limita l'informativa orali ai casi in cui sia l'interessato ad accontentarsi di tale modalità comunicativa (art. 12). In relazione al contenuto dell'informativa si è ritenuto di osservare un maggiore dettaglio della base giuridica, dei tipi di dati raccolti e delle finalità. Quanto ai termini di conservazione dei dati si è ritenuto di inserire alcune clausole a proposito delle circostanze che permettono il superamento del periodo di emergenza in relazione a vicende processuali e a richieste delle autorità pubbliche. □

INFORMATIVA PRIVACY

Titolare del Trattamento

Istituto Comprensivo "G.A. Bossi" Via Dante, 5 21052 Busto Arsizio (VA)

Email: vaic856009@icbossibusto.edu.it , vaic856009@pec.istruzione.it

Tel: 0331 -630301, 0331-630302

Interessati

Dipendenti, collaboratori, visitatori, persone che hanno accesso ai locali dell'Istituto

Base giuridica

- *motivi di interesse pubblico* : implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni
- *obbligo di legge* : art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20)

Finalità del trattamento -

- prevenzione dal contagio da COVID-19
- tutela della salute delle persone in azienda
- collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie

Dati Raccolti

1. Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo l'ipotesi di cui al seguente n. 2;
2. Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali dell'Istituto o la permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi all'isolamento temporaneo, quali l'orario di uscita e le circostanze riferite dall'interessato a giustificazione dall'uscita dall'isolamento temporaneo;
3. situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19
4. dati relativi allo stato di salute riguardanti la "avvenuta negativizzazione" del tampone Covid-19
5. situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti

Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati

Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l'accesso ai locali dell'Istituto e la permanenza negli stessi

Destinatari

I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in particolare dal responsabile dell'ufficio del personale; dal medico competente. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.

I dati non sono trasferiti all'estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.

Periodo di conservazione

I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali dell'Istituto, nonché le informazioni relative all'isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato d'emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di temperatura. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all'esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.

Modalità di tutela

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata ai seguenti recapiti vaic856009@icbossibusto.edu.it , vaic856009@pec.istruzione.it . Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati .

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contatto ai seguenti recapiti:

Email: segreteria@arche-va.it Tel.0332288036 o 3925680303

ALLEGATO 2 - PROCEDURE SPECIFICHE

COLLABORATORI SCOLASTICI

- Uso di guanti in nitrile monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali, permanentemente esposti all'utenza e al personale;
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, da utilizzare per la pulizia/disinfezione al minimo degli ambienti destinati ad accogliere utenti esterni (utenza e studenti);
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni non autorizzati dalla direzione (gestione ingressi del personale esterno). Saranno obbligatoriamente create postazioni munite di vetro di protezione e comunque sarà previsto l'uso di occhiali/visiere di protezione e di mascherine adeguate (vedi punto specifico). Gli accessi saranno scaglionati tramite appuntamento (specifiche pubblicate dalla regione Lombardia relative alla gestione del front office, prot. G1.2020.0009370 del 27/02/2020)

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni (per i casi assolutamente non differibili e non gestibili tramite mail e telefonate). Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con obbligo di postazioni munite di vetro di protezione (conferenza permanente, Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative del 16/5/2020 e 11/6/2020) e comunque sarà previsto l'uso di occhiali/visiere di protezione e di mascherine adeguate (vedi punto specifico). Gli accessi saranno scaglionati tramite appuntamento (specifiche pubblicate dalla regione Lombardia relative alla gestione del front office, prot. G1.2020.0009370 del 27/02/2020)
- procedere ad una frequente igiene delle mani (in occasione del termine di servizio di ciascun utente)
- disposizione delle postazioni di lavoro in maniera da rispettare una distanza minima interpersonale di 2 m tra gli occupanti, valutare anche la possibilità di ridistribuire i lavoratori su più ambienti disponibili (compresi spazi in origine non destinati a uffici, come sale riunioni, aule non utilizzate,...) ed in maniera quanto più equa possibile. Si ricorda che le postazioni di lavoro dovrebbero essere concepite come personali, e sanificate di frequente (ad esempio con vapore secco, e comunque secondo le indicazioni del Ministero della Salute circolare 17664). Una alternativa alle misure descritte potrebbe essere quella di introdurre barriere in plexiglass tra le varie postazioni. Per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, dovrebbe essere rimodulato anche l'orario di lavoro (soprattutto evitando al personale l'accesso/uscita in concomitanza alla componente studenti)
- **Accurata** valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., anche in relazione alle modalità definite in appositi decreti nazionali; promozione da parte del datore di lavoro della fruizione di ferie, permessi, congedi,.. (DPCM 8/3/2020 art. 1e). In particolare si privilegeranno tali adozioni per le persone c.d. fragili o che facciano uso di mezzi pubblici
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani in tutte le postazioni ad uso comune, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani (ordinanza 555 del 29/5/2020)

- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente/utente).

DOCENTI ED ASSISTENTI TECNICI (LADDOVE PRESENTI)

- **Accurata** valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., almeno per la parte di attività non in aula, anche in relazione alle modalità definite in appositi decreti nazionali; promozione da parte del datore di lavoro della fruizione di ferie, permessi, congedi,.. (DPCM 8/3/2020 art. 1e). In particolare si privilegeranno tali adozioni per le persone c.d. fragili o che facciano uso di mezzi pubblici

-dovrà essere rispettata la distanza frontale di 2 metri tra docente (compreso docente di sostegno ed eventuali educatori-chiaramente la distanza non è da considerare nei confronti dell'assistito) e studenti in qualsiasi direzione (conferenza regioni-province autonome del 11-6-2020 e verbale n.90 del CTS). Ciò vale anche nello spazio di interazione alla lavagna

- il personale, salvo urgenze o nel rispetto del distanziamento di un metro, non dovrà "accedere" tra i banchi

- Ogni docente entro il termine della propria lezione, procede alla sanificazione di tutte le superfici che ha toccato durante la lezione in maniera da prevenire contagi indiretti con il collega dell'ora precedente

STUDENTI

- Consigliabile una differenziazione dell'inizio delle lezioni al fine di contribuire alla riduzione del carico sui mezzi di trasporto pubblico nelle fasce orarie di punta (tra le 7:00 e le 8:30).

- necessaria ridefinizione della numerosità delle classi (vedasi indicazioni fornite dal RSPP sul tema) per esigenze di distanziamento e accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali video-lezioni per garantire il distanziamento minimo di un metro per gli studenti che permarranno in classe; si rimanda alle disposizioni che perverranno dalle competenti autorità sulla possibilità di adottare tale modalità di svolgimento delle lezioni.

In particolare si privilegeranno lezioni a distanza per i soggetti c.d. fragili o che facciano uso di mezzi pubblici per raggiungere la scuola

- Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

- Eventuale collaborazione con soggetti terzi per la definizione di ulteriori spazi a disposizione ed esterni alla scuola

- Saranno obbligatoriamente indossate mascherine adeguate (vedi punto specifico).

- nel caso per motivi didattici, cause di forza maggiore, eccetera fosse necessaria la commistione tra classi, dovrà essere tenuta idonea traccia degli spostamenti di ciascuno studente

- dare priorità allo spostamento dei soli docenti con eventuali attrezzature laddove necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche, in luogo allo spostamento delle classi e delle classi verso i laboratori (si dovrebbe almeno in una prima fase, considerare la postazione banco, come individuale). Nel caso si rendessero necessari questi spostamenti, saranno effettuati alcuni minuti dopo il suono della campanella, così che non si sovrappongano allo spostamento del personale.

I locali ad uso promiscuo (come i laboratori), tra un turno ed il successivo, dovranno essere accuratamente igienizzati. Ciò dicasi anche per tutte le attrezzature ed arredi al loro interno

- nelle aule e nei vari locali ad uso didattico, dovranno essere eliminati tutti gli arredi e suppellettili (compreso il materiale didattico) non strettamente necessario quali: librerie, scaffali, decorazioni,... questo consente un maggiore spazio a disposizione (ovvero una maggiore distanza interpersonale) oltre ad una pulizia/disinfezione e igiene più rapida ed efficace degli ambienti

- è vietato lo scambio di oggetti di qualsiasi natura tra studenti

- per gli Istituti coreutico musicali (e per tutte le attività assimilabili indipendentemente dall'ordine di scuola, ad esempio nei laboratori di musica) le attività didattiche che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale.(indicativamente 2 metri)

- Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. Dovranno essere applicate integralmente le misure indicate dalla Conferenza Permanente nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative 11/6/2020)

- Nel caso vi fosse la necessità, l'accompagnatore, nel rispetto di tutte le regole previste, compreso l'uso della mascherina, dovrà sempre essere uno soltanto.

Prescrizioni specifiche per le scuole dell'infanzia: l'accesso dei bambini avverrà in maniera guidata, da parte delle personale scolastico, sempre sottolineando l'assoluta importanza del rispetto delle basilari regole di igiene. Anche durante la giornata sarà frequente il lavaggio delle mani in particolare e l'igienizzazione da parte del personale collaboratore, dei vari spazi, arredi ed oggetti (comprese le strutture gioco interne ed esterne). Sarà sempre privilegiato l'uso degli spazi esterni, compatibilmente con la situazione meteorologica e climatica.

I bambini dovranno essere comunque gradualmente abituati al rispetto delle regole previste per le scuole di grado superiore (uso mascherina, mantenimento distanze di sicurezza)

Si rimanda integralmente al paragrafo "misure di prevenzione e sicurezza" dedicato alle scuole dell'infanzia nel documento del 26/6/2020 ed al "Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" nota n. 7784 del 31/7/2020 del MIUR, sottolineando in particolare alcuni aspetti:

- Necessità di auto-monitorare lo stato di salute sia del il bambino sia degli adulti accompagnatori (genitori e non) e conseguente divieto di accesso al servizio in caso di comparsa dei sintomi
- Garanzia di stabilità dei gruppi individuati

- Impossibilità di utilizzare in maniera promiscua tra i gruppi, gli spazi e gli oggetti/arredi presenti, In alternativa dovranno essere predisposti opportune turnazioni anche in considerazione delle attività di sanificazione necessarie tra un gruppo ed il successivo
- Necessità di sanificazione di arredi/oggetti frequente e soprattutto prima del passaggio tra bambini
- Impossibilità di portare oggetti e giochi da casa
- Uso delle aree esterne in maniera che esista un'area dedicata a ciascun gruppo se possibile, oppure prevedendo un uso a turnazione
- L'accompagnatore dovrà essere sempre uno soltanto
- Necessità di privilegiare l'accoglienza ed il ricongiungimento con i famigliari in area esterna
- Modalità di gestione dei servizi di refezione (compresa la merenda) e dormitorio
- Modalità di gestione del pre e post scuola (con medesimi criteri descritti sopra)
- Tutti i soggetti sopra richiamati, oltre ai tirocinanti, dovranno essere registrati nell'apposito registro predisposto

Come indicato nel protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 6.8.2020, è d'obbligo dare attuazione delle indicazioni fornite dal CTS, pertanto in riferimento al documento del 28/5/2020, è necessario, almeno per un primo periodo di attività, programmare la riduzione delle capienze delle sezioni

ALTRI SOGGETTI

Il datore di lavoro effettuerà lo stretto controllo sugli accessi esterni, per la limitazione al minimo dei contatti. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;

Per l'accesso di terzi (es: fornitori esterni, genitori) individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e l'utenza presente, in particolare:

- i) viene individuato un ingresso/uscita specifico, unicamente dedicato a tali soggetti
- j) Se possibile il personale si fermerà all'esterno dell'edificio
- k) Il personale che invece è costretto ad accedere dovrà essere dotato di mascherina, eventualmente resa disponibile e consegnata al momento dell'accesso all'edificio unitamente ad un paio di guanti monouso. È richiesto l'uso del gel igienizzante in ogni caso
- l) Prima del ritiro di eventuali merci/buste/documenti/eccetera, questi saranno disinfettate con un panno inumidito con apposito prodotto da parte di una persona opportunamente protetta (mascherina e guanti)
- m) Saranno disinfettate anche le superfici venute in contatto con tali materiali (comprese le penne eventualmente utilizzate durante la firma dei documenti)
- n) Se dovessero essere necessarie molteplici attività di ritiro/consegna materiali si ricorda di disinfettare le mani tra una attività e la successiva
- o) Gli eventuali autisti dei mezzi di trasporto rimangono, se possibile, a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di di carico e scarico, il trasportatore si attiene alla rigorosa distanza di un metro

- p) È posto il divieto di utilizzo dei servizi igienici dell'edificio da parte di esterni. sarà comunque individuato un servizio igienico dedicato per le sole urgenze che dovrà essere disinfettato immediatamente dopo ogni uso.

ALLEGATO 3 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il datore di lavoro provvede alla fornitura di maschere chirurgiche o facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiati EN 149. Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterà in copia lasciando all'azienda l'originale sottoscritto. Sono tenuti ad indossare la maschera:

- a) FFP2 (senza valvola) per gli addetti durante la sanificazione degli ambienti (circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020 paragrafo "Pulizia ambienti non sanitari")
- b) FFP2 (senza valvola) per gli addetti durante la pulizia e disinfezione
- c) FFP2 o FFP3 (senza valvola) per lavoratori c.d. fragili
- d) FFP2 o FFP3 (senza valvola) in occasione degli interventi di primo soccorso, in particolare se l'assistito presenta sintomi respiratori (la mascherina dovranno indossarla sia gli addetti al primo soccorso: per l'assistito è necessaria una mascherina chirurgica-non di comunità)
- e) FFP2 o FFP3 (senza valvola) in occasione degli interventi di gestione emergenze, in particolare se tra gli assistiti, qualcuno presentasse respiratori (la mascherina dovranno indossarla sia gli addetti antincendio: per è necessaria una mascherina chirurgica-non di comunità)
- f) FFP2 (senza valvola) qualora la situazione imponga una distanza interpersonale minore di un metro (due metri se contatto frontale) e non siano possibili altre soluzioni organizzative.
- g) FFP2 (senza valvola) per le attività di gestione dei rifiuti
- h) Chirurgica per lavoratori interessati ad attività di front-office ed accoglienza pubblico
- i) Chirurgica per le persone che possono ricadere **nei casi sospetti** e che saranno accompagnati nel locale di primo isolamento (infografica Ministero della Salute, punto 7; vedasi allegato 1); nel contesto scuola l'uso di mascherine di tipo chirurgico attualmente è esteso a tutti i lavoratori (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.3.2020; come del resto normato dal DL n. 9 art. 34 in combinato con il DL n. 18 art 16 c. 1; oltre che nel DPCM 26/4/2020 art. 3)

Si sottolinea come non possano essere utilizzate nel luogo di lavoro, dai lavoratori, mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche **auto-prodotte**

- j) Mascherina di comunità (o anche chirurgica): per gli studenti, ad eccezione che nei soggetti di età inferiore a 6 anni e per i disabili che si trovino in una situazione di incompatibilità, che risultano esentati, fermo restando che è fortemente raccomandata una graduale educazione all'uso (Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 del 26/6/2020)

Tale misura sarà adottata anche tenuto conto delle indicazioni delle autorità competenti ed in particolare:

- a) Nota la difficoltà nel reperimento dei DPI, ed in particolare delle mascherine, si sottolinea che le mascherine chirurgiche sono state classificate come DPI, ai sensi dell'art.16 del D.L. n.18 del 17 marzo u.s.
- b) Gli attuali DPI respiratori, devono essere corredate da
- pronunciamento espresso dall'INAIL o dalle REGIONI (rispettivamente se prodotti o importati in deroga alle disposizioni specifiche vigenti – art.15 c.3 del D.L. n.18)
 - autocertificazione del produttore e/o importatore secondo art.15 dove viene indicata la rispondenza alla normativa specifica. Elenco dei dispositivi attualmente validati su:

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html>

- c) Le attuali maschere ad uso medico (mascherine chirurgiche), devono essere corredate da:
- pronunciamento espresso dell'ISS (se prodotti, importati e/o messi in commercio in deroga alle disposizioni specifiche vigenti – art.15 c.2 del D.L. n.18)
 - autocertificazione del produttore e/o importatore secondo art.15 dove viene indicata la rispondenza alla normativa specifica.

Si ricorda che barba, basette, baffi, potrebbero vanificare l'uso dei DPI respiratori, pertanto i dipendenti dovranno essere invitati ad adeguare le proprie abitudini, per consentirne un corretto utilizzo

L'uso delle mascherine è quindi sempre e comunque necessario, potrebbe rendersi inoltre necessario l'uso altri dispositivi di protezione (guanti in nitrile, visiere, tute con cuffie e copriscarpe EN 14126 standard per la protezione contro i microrganismi,) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020); ad esempio potrebbe essere necessario adottare integralmente tali misure per il personale:

- a) nella rilevazione della temperatura corporea (escludendo l'uso della tuta)
- b) durante gli interventi di primo soccorso/degli addetti antincendio,
- c) durante le ordinarie operazioni di pulizia/disinfezione (non è previsto l'uso della tuta salvo che sia esplicitamente richiesto dal tipo di prodotto impiegato-vedasi scheda di sicurezza)
- d) durante le attività di sanificazione
- e) laddove la distanza interpersonale sia inferiore al metro (nota INL n. 149 del 20/4/2020, all. E punto 6, (non è previsto l'uso della tuta salvo possibilità di contatto con saliva ed altri fluidi biologici, è invece consigliabile l'indosso di visiere)
- f) Per il personale addetto alla gestione disabili (non è previsto l'uso della tuta salvo possibilità di contatto con saliva ed altri fluidi biologici, è necessario l'uso di visiere e guanti)
- g) Per il personale di scuola dell'infanzia (non è previsto l'uso della tuta, è invece incoraggiato l'uso di visiere e guanti, in particolare durante le attività igieniche dei bambini)

- h) Per ogni soggetto considerato fragile secondo le indicazioni del medico competente indipendentemente dal rispetto della distanza interpersonale (non è previsto l'uso della tuta)

I DPI, se riutilizzabili, dovranno essere disinfettati ad ogni fine utilizzo con alcool o comunque secondo le indicazioni del fabbricante

Per consentire le corrette procedure di vestizione/svestizione, sarà opportuno individuare un locale adibito allo scopo (ad esempio nei pressi dei locali già destinati alla custodia degli abiti del personale)

È vietato l'uso di DPI personali (ovvero portati da casa) vista l'impossibilità di controllarne il corretto utilizzo ed assicurarne la corretta igiene

Di seguito lo schema riassuntivo dei DPI necessari

	Mascherina (TIPO) ¹	Visiera	Guanti in nitrile monouso	Tuta monouso con cuffia	copriscarpe
Addetti Sanificazione	X-FFP2	x	x	x	x
Addetti gestione rifiuti (in particolare vuotamento cestini)	X-FFP2	x	x		
Addetti pulizie generiche ⁴	x-chirurgiche		x		
Addetti rilevazione temperatura	x-chirurgiche	Fortemente raccomandata per rilevazioni multiple	x		
Lavoratori fragili	X-FFP2 o FFP3 (da indossare sempre)	Altri DPI sulla base delle prescrizioni del medico competente			
Interventi di primo soccorso (soccorritore)	X-FFP2 o FFP3	x	X		
Interventi di primo soccorso (persona soccorsa)	X-chirurgica				
Interventi di soccorso antincendio (soccorritore)	X-FFP2 o FFP3		X		

Interventi di soccorso antincendio (persona soccorsa)	X-chirurgica				
STUDENTI ²	X ³ - chirurgica da introdurre gradualmente anche per gli studenti dell'infanzia	X ⁵	X ⁵	X ⁵	
PERSONALE:	X-chirurgica	X ⁵	X ⁵	X ⁵	
Personale addetto gestione disabili	x-chirurgica (consigliata fortemente la FFP2)	x	X ⁵	X ⁵	
Personale in servizio presso le scuole dell'infanzia	x-chirurgica	x	X ⁵	X ⁵	
Casi sospetti (chiunque accompagni e sia accompagnato nel locale di primo isolamento)	X-chirurgica				

1- Le mascherine dovranno essere sempre del tipo SENZA VALVOLA

2- Le mascherine potranno essere rimosse dagli studenti unicamente dove si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- nelle posizioni **statiche** (al proprio banco),
- **nel rispetto delle distanze interpersonali** di 1 metro tra gli studenti, e di due metri tra docenti e studenti),
- **in assenza di possibile aerosolizzazione** (ad esempio canto).
- Nelle scuole secondarie l'uso della mascherina potrebbe rendersi necessario **anche nelle condizioni su indicate** in relazione ad una maggiore circolazione virale così come sarà eventualmente definita dalla autorità sanitaria.

Le mascherine dovranno essere sempre utilizzate in tutte le altre situazioni, quindi durante ogni spostamento dalla propria postazione, in ingresso, uscita dall'aula, dagli uffici, dall'edificio,.....

3- ad eccezione che nei soggetti di età inferiore a 6 anni e per i disabili che si trovino in una situazione di incompatibilità, che risultano esentati, fermo restando che è fortemente raccomandata una graduale educazione all'uso (Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 del 26/6/2020)

Le mascherine di comunità potranno essere utilizzate **al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico e in via emergenziale** (seduta n. 100 del 10/08/2020 così come ribadito nella seduta n. 101 del 19/08/2020); quanto prima dovrebbero essere sostituite con mascherine di tipo chirurgico

- 4- in ogni caso dovranno essere utilizzati gli altri DPI previsti per il tipo di prodotto impiegato - vedasi scheda di sicurezza
- 5- Non è previsto l'uso del DPI, salvo che nel caso possibilità di contatto con saliva ed altri fluidi biologici (ad esempio nel supporto disabili ai servizi igienici)

Si sottolinea come non possano essere utilizzate nel luogo di lavoro, dai lavoratori, mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche **auto-prodotte**

I DPI, se riutilizzabili, dovranno essere disinfettati ad ogni fine utilizzo con alcool o comunque secondo le indicazioni del fabbricante

Per consentire le corrette procedure di vestizione/svestizione, sarà opportuno individuare un locale adibito allo scopo (ad esempio nei pressi dei locali già destinati alla custodia degli abiti del personale)

È vietato l'uso di DPI personali (ovvero portati da casa) vista l'impossibilità di controllarne il corretto utilizzo ed assicurarne la corretta igiene

ALLEGATO 4 - GESTIONE DEI CASI SOSPETTI O CONCLAMATI DI CORONAVIRUS

Tratto da rapporto 58/2020 del ISS e dalla Linea guida: “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”

Il datore di lavoro individua un referente covid deputato all'applicazione delle presenti procedure

Si ricorda che il gruppo di lavoro ISS e le altre istituzioni coinvolte nella preparazione di questo piano, attraverso la piattaforma EDUISS fornirà un percorso formativo in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19.

I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura scolastica e gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole.

Il corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile alla coorte di utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti) nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020.

Come indicato nel rapporto ISS 58/20 dovranno essere attentamente monitorati gli indici di assenza nelle singole classi, questi dovranno essere in linea con quelli degli anni precedenti (valutati per singola classe ovvero il medesimo gruppo omogeneo di studenti) . Laddove tale parametro risultasse incrementato, si dovrà procedere con una analisi della situazione, coinvolgendo il medico competente, valutando: Durata del fenomeno, Entità, Tipo di sintomi (se noti)

Si ritiene comunque allarmante una assenza superiore al 40% degli individui di una classe o di un numero elevato di docenti

La gestione dei casi in ambito scolastico è dettagliatamente descritta nel capitolo 2 del RAPPORTO ISS 58/2020, a cui si rimanda integralmente.

Il datore di lavoro provvede all'allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Göttinger F et al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (trriage telefonico) del caso.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.

- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
- prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Si riportano di seguito alcuni **ulteriori** scenari plausibili di possibile esposizione al virus, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

Lavoratore/utente/studente sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta nel luogo di lavoro: Non consentire accesso; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.

Lavoratore/ utente/studente che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta nel luogo di lavoro: tale soggetto verosimilmente è già noto all'Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell'eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

Nei casi sopra descritti e nel periodo dell'indagine, l'azienda richiederà agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria [acquisire dichiarazione del responsabile aziendale]

Lavoratore/ utente/studente in procinto di recarsi all'estero: Acquisire le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

Lavoratore/utente/studente in procinto di rientrare dall'estero: disporre che il soggetto rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, per l'adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

e il rispetto delle indicazioni regionali "Percorso per riammissione in collettività lavorativa dopo periodo di assenza dal lavoro per coloro che effettuano attività di cui agli allegati 1,2 e 3 del DPCM del 10 aprile 2020 così come integrate dall'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/4/2020"

Per facilitare la ricostruzione dei contatti, ciascun soggetto è richiamato a redigere un "diario personale dei contatti" dove ogni giorno, annoterà i propri spostamenti ed attività, così da facilitare di molto la ricostruzione della catena di contatti e possibili contagi in caso di necessità.

Nelle scuole dell'infanzia il referente si occuperà di tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ATS competente territorialmente

La regione Lombardia raccomanda fortemente l'utilizzo della app "AllertaLom" da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario "CercaCovid".

Il CTS ed il MIUR auspicano l'uso dell'applicazione IMMUNI da parte di personale scolastico, studenti e famigliari.

Altri riferimenti, parte integrante del presente capitolo:

- “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.